

Il Sindaco riferisce che la deliberazione del Consiglio Comunale 10 luglio 1953 n°18, con la quale veniva approvato il testo del nuovo regolamento edilizio non ha riportato la ratifica delle superiori autorità ed è stata restituita a questo Comune perchè siano apportate le modifiche suggerite dal Consiglio Provinciale di Sanità. In particolare sono state proposte le seguenti rettifiche:

Art.2 - 3 comma -

" Sarà allegata ai disegni una breve relazione con la descrizione della struttura, delle rifiniture, della superficie occupata dai vari piani del volume lordo, della fognatura domestica, dello smaltimento liquami luridi, e del rifornimento idrico.

Art.4 - I° comma -

" Il Sindaco rilascia formale autorizzazione in competente bollo previo parere motivato scritto dall'Ufficio Sanitario e sentita la Commissione edilizia agli effetti dell'art.220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n°1265 -

fine 3° comma -

..... a disposizione di eventuali ispezioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.5

" Soppressione dell'ultimo capoverso perchè per l'osservanza delle leggi e regolamenti sanitari provvede l'Ufficiale Sanitario come detto all'art.4 I° capoverso e perchè gli edifici scolastici esulano dalla competenza del Comuni.

Art.6 - I° e 2° comma -

" La Commissione edilizia di cui all'art.4 è così composta:

- 1°) Sindaco ed assessore ai lavori pubblici -
- 2°) Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale -
- 3°) Ufficiale Sanitario -
- 4°) Quattro esperti nominati dal Sindaco che durano in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Assiste alle operazioni e alle sedute della Commissione edilizia il Segretario Comunale o altro impiegato all'uso designato che ne redige i verbali.

Art.7 - I° comma sostituito dal seguente testo:

La Commissione dà parere:

- 1°) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti e riforme di quel

esistenti sia dal lato estetico che dal lato statico, sulla ornamentazione delle facciate anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, insegne, mostra, iscrizioni da apporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione del suolo pubblico, ~~sulle domande~~ o di spazio a queste sovrastante, ed in generale su quanto può interessare il regime edilizio e l'ornato;

2°) sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nel cimitero e nelle pubbliche piazze.

3°) sulla sistemazione di aree da destinarsi all'edilizia e sulle modifiche parziali a eventuali piani regolari o di ampliamento;

4°) su qualunque opera di speciale interesse comunale e sulla regolare esecuzione tecnica, statica ed estetica dei lavori progettati.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il Sindaco.

Il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale illustra alla Commissione i progetti rendendo tra l'altro edotta la Commissione del parere dell'Ufficiale Sanitario reso per iscritto ed allegato al progetto.

Del parere della Commissione sarà redatto verbale che sarà firmato da tutti i componenti la Commissione e dal Segretario.

Art.8 - 2° comma -

" Il Sindaco approva o respinge il progetto a seguito dei pareri dello Ufficiale Sanitario e della Commissione edilizia.

Art.11° - 2° e 3° comma - periodo sostituire con i seguenti :

" Il proprietario dovrà dichiarare per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale la fine dei lavori. Il rilascio del certificato di abitabilità è subordinato alla ispezione dell'Ufficiale sanitario richiesto dall'art.221 del T.U. leggi sanitarie R.D.27/7/1934 n°1265 ed al pagamento di tutte le somme dovute per tasse, imposte di qualsiasi genere inerenti la costruzione.

Art.13 - Ridurre l'altezza massima degli edifici da $\frac{5}{2}$ a $\frac{3}{2}$ della larghezza stradale.

Art.17 - Sarebbe bene eliminare i cortili chiusi ad ogni modo - si deve precisare che l'area dei cortili non superi $\frac{1}{5}$ della somma della superficie dei muri.

Art.18 - Oltre le norme tecniche in vigore e quelle di cui al R.D.L. 22/11/1937 n°2105 per le località di 2ª categoria colpite dal terremoto dovranno essere osservate le prescrizioni stabilite dal T.U. Leggi sanitarie approvate con R.D. 27/7/1934 n°1265 e quelle del regolamento locale d'igiene.

Art.19 - 2° comma -

I terrazzi quando ricoprono vani abitabili dovranno avere una camera d'aria di cm.40 ed essere costituiti in conglomerati leggeri di spessore di conveniente.

3° comma - da eliminare

4° comma - per tutti gli ambienti ad uso abitazione è prescritto il soffitto.

Art.20 - 3° comma -

Fissare l'altezza minima del vespaio in 25 cm. sul piano di campagna.

Art.21 - 2° comma -

Ogni camera da letto dovrà avere una cubatura minima di 30 cm. "

Perchè i suggerimenti di cui sopra possono essere senz'altro accolti, non solo ma migliorano il Regolamento in quanto lo integrano, il Sindaco propone che il Consiglio deliberi in conformità.

Apertasi la discussione, dopo alcuni chiarimenti forniti dal Sig. Sindaco al consigliere Bersini, nessun'altro avendo chieste la parola, viene posta in votazione la proposta del Sig.Sindaco per la integrale approvazione delle modifiche al regolamento edilizio di questo Comune proposte dalla G.P.A.

Risultando la proposta stessa approvata alla unanimità:

IL CONSIGLIO

- Vista la propria deliberazione 10/7/53 n°18 concernente la approvazione del Regolamento Edilizio;
- Nota la ordinanza di rinvio della G.P.A. di Ancona 26/4/1954 n°34256/4 con la quale vengono suggerite alcune modifiche da introdurre nel testo del regolamento stesso;
- Udita la relazione del Sindaco;
- Ritenuta la opportunità di provvedere in conformità;

1°) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamento

Alla unanimità

DELIBERA

- 1) accogliere i suggerimenti formulati nell'ordinanza della G.P.A. di Ancona 26/4/1954 in sede di esame del testo del regolamento edilizio di questo Comune.=-
 - 2) approvare in conseguenza di tali modifiche il nuovo testo del Regolamento edilizio - composto di 44 articoli.-
 - 3) fissare la data di entrata in vigore di tale nuovo regolamento nel primo giorno del mese successivo a quello della omologazione ministeriale.=-
-



Il presente processo verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termini di legge.

IL PRESIDENTE

F.to Dante Mancini

p. Il Consigliere Anziano

F/to M.Mercatali

Vice

Il Segretario Capo del Comune

F/to Fiora rag. Sergio

per copia conforme

Castelfidardo, li 13 luglio 1954

Visto: IL SINDACO



Il Segretario Capo del Comune

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 18 luglio 1954 festivo mercato senza reclami od opposizioni.

Castelfidardo, li 19 luglio 1954

Vice
Il Segretario Capo del Comune

F/to Fiora rag/Sergio

PREFETTURA DI ANCONA

n.23729/4^

Ancona 27 luglio 1954

La G.P.A., nella seduta del 26 luglio 1954, APPROVA, sentito il Consigluo Provinciale Sanitario. =

p. IL PREFETTO PRESIDENTE



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Provincia di Ancona)

REGOLAMENTO EDILIZIO

C A P O I°

NORME GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. I°

Opere edilizie soggette ad autorizzazione

Coloro che intendono erigere nuove fabbriche ovvero modificare, ampliare, demolire, anche parzialmente, quelle esistenti, debbono chiedere al Sindaco l'autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti edilizi e d'igiene del Comune, e quelle stabilite nel R.D.L. 22/11/1937 n.2105 per le località sismiche della seconda categoria.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta anche per collocazione di vetrine, l'applicazione di mostre, insegne, cartelli ed altro o anche semplicemente verniciare iscrizioni, figurazioni su pareti prospicienti pubbliche vie, e in vista delle medesime, in tutto il territorio comunale.

Detta richiesta dovrà farsi inoltre per le tinteggiature delle facciate e restauri di qualsiasi genere nonché per eseguire rinverdi e sterri, scavi del suolo.

Art. 2°

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione redatta in competente bello conterrà l'elezione di domicilio dell'interessato nel Comune, e deve essere corredata dai relativi disegni in duplice copia (di cui una bollata) nel rapporto di 1 a 100, compresi anche una planimetria 1 : 1000 con l'ubicazione esatta dei fabbricati più prossimi nei 4 lati e la cui distanza non superi i 150 metri. I disegni dovranno essere condotti a semplice tratto senza chiaroscuri e colori e comprenderanno tutte le piante dei vari piani compresi gli scantinati ed i terrazzi o le altane, i prospetti ed una o più sezioni. Tutti i disegni dovranno essere quotati.

La domanda stessa dovrà essere corredata dagli estremi della prescritta autorizzazione ottenuta dal Genio Civile per la osservanza delle norme sismiche di cui al R.D.L. 22/11/1937 n.2105.

Sarà allegata ai disegni una breve relazione con la descrizione della struttura, delle rifiniture, della superficie occupata dai vari piani del volume lordo dell'edificio, della fognatura domestica, dello smaltimento liquami luridi, e del rifornimento idrico.

Non sono ammessi i schizzi prospettivi se non in più dei disegni richiesti.

Le domande dovranno essere corredate del documento che prova l'aver venuta denuncia agli effetti delle imposte di consumo.

All'atto della presentazione delle domande, previo pagamento della tassa prescritta, si rilascia al proprietario una ricevuta con indicazione del numero della pratica.

Art. 3

Progetti e direzione del lavoro

Tutti i progetti per eseguire opere di costruzioni e ad eseguire e modificare le opere di cui all'art.1° debbono portare la firma del progettista e del direttore del lavoro autorizzati ai sensi delle leggi e dei regolamenti professionali relativi nonché ai sensi della legge 29 luglio 1933 n.1213 convertito, con modifiche, nella legge 5 febbraio 1934 n.313 per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Qualsiasi variazione nella persona del direttore del lavoro dovrà, tempestivamente essere autorizzata dall.Amm.ne Comunale.

Art. 4

Rilascio ed efficacia dell'autorizzazione

Il Sindaco rilascia formale autorizzazione in competente bolle previo parere motivato scritto dell'Ufficio Sanitarie e sentita la Commissione edilizia agli effetti dell'art.220 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934 n.1265-

Tale autorizzazione non implica nessuna responsabilità per il Sindaco e per l'Amministrazione Comunale, sia nei confronti del richiedente, sia nei confronti di terzi, tanto nei riguardi della statica edilizia, quanto nei riguardi della eventuale inosservanza delle leggi e dei regolamenti ai quali l'interessato è sempre obbligato ad attenersi.

5° in raccolta del Sindaco di imporre all'atto della concessione della licenza, e posteriormente al rilascio della medesima, un congruo termine per il compimento dell'opera. Sarà restituita all'interessato una copia del progetto approvato la quale dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell'eventuali ispezioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 5

Altre autorizzazioni

Per le zone e edifici aventi carattere artistico, storico, e sottoposte a vincolo panoramico, occorre anche ottenere preventivamente l'approvazione dei progetti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ai termini delle disposizioni contenute nelle leggi 1° Giugno 1939 n. 1089; 29 Giugno 1939 n. 1497; 3 Giugno 1940 N. 1357.

Art. 6

Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia di cui all'art. 4 è così composta:

1°)-Sindaco od assessore ai lavori pubblici-

2°)-Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale-

3°)-Ufficiale Sanitario-

4°)-Quattro esperti nominati dal Sindaco che durano in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Assiste alle operazioni e alle sedute della Commissione Edilizia il Segretario Comunale o altro impiegato all'uopo designato che ne redige i verbali.

Art. 7

Funzionamento della Commissione

La Commissione dà pareri:

1°) Sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti e riforme di quelli esistenti, sia dal lato estetico che dal lato statico, sulla ornamentazione delle facciate anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, insegne, mostre, iscrizioni da apporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione di suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante, e in generale su quanto può interessare il regime edilizio e l'ornato.

2°) Sui Monumenti di qualsiasi genere da erigersi nel cimitero e nelle pubbliche piazze.

3°) Sulla sistemazione di aree da destinarsi all'edilizia e sulle modifiche parziali a eventuali piani regolatori o di ampliamento.

4°) Su qualunque opera di speciale interesse comunale e sulla regolare esecuzione tecnica, statica ed estetica dei lavori progettati.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Sindaco lo crede opportuno. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il Sindaco.

Il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale illustra alla Commissione i progetti rendendo tra l'altro edotta la Commissione del parere dell'Ufficiale Sanitario reso per iscritte ed allegato ai progetti.

Del parere della Commissione sarà redatto verbale che sarà firmato da tutti i componenti la Commissione e dal Segretario.

I pareri sono resi a maggioranza di voti.

Qualora taluno dei componenti fosse comunque interessato nel lavoro da discutere non potrà prender parte alle sedute.

Art. 8

Rilascio dell'autorizzazione

La Commissione emette il parere sui progetti entro due mesi dalla presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Il Sindaco approva o respinge il progetto a seguito dei pareri dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia.

Art. 9

Decadenza e revoca

Decadenza, rinnovazione e revoca; esecuzione delle autorizzazioni a costruire.

L'autorizzazione decade se le opere non vengono iniziate entro un anno dalla data della sua concessione o quando i lavori siano rimasti sospesi per un periodo maggiore di otto mesi.

Per la richiesta della rinnovazione di una licenza già concessa il Sindaco può dispensare il richiedente da nuove documentazioni. L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) Quando il direttore del lavoro non abbia assunto effettivamente la direzione dell'opera oppure l'abbia abbandonata;
- b) quando risulta che i tipi approvati non rispondano al vero;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga alle di-

sposizioni generali o speciali di legge o alla condizioni inserite nell'autorizzazione o apposti varianti senza la relativa licenza. La revoca dell'autorizzazione o la sospensione dei lavori verranno notificate al proprietario nel domicilio eletto sulla richiesta di autorizzazione con ordinanza del Sindaco. Contro tale ordinanza il proprietario, giusta l'art.6 del R.D.L. 22 Novembre 1937 n.2105, può ricorrere al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

I lavori eseguiti senza autorizzazione (comprese le varianti non autorizzate) saranno demoliti a spese del contravventore giusta il suddette art.6 senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui al presente regolamento.

L'ordinanza del Sindaco relativa avrà carattere di provvedimento definitivo.

C A P O II°

ESECUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI- ABITABILITA'

Art. 10

Esecuzione dei lavori

Il proprietario deve attenersi ai capisaldi altimetrici ed agli allineamenti che gli verranno imposti dall'Ufficio Tecnico del Comune mediante verbale firmato dall'interessato e dal Tecnico Comunale.

Prima di spiccare le strutture portanti fuori terra il proprietario dovrà avvertire per iscritto l'Ufficio Tecnico Comunale perchè questi possa tempestivamente prendere visione se siano state rispettate le quote e gli allineamenti stabiliti nel verbale.

Art. 11

Licenza di abitabilità

La licenza di abitabilità può essere rilasciata solo quando sia constatata l'osservanza di tutte le norme edilizie con speciale riguardo a quelle del presente Regolamento e del R.D.L. 22/11/1937 n. 2105 sulle norme sismiche, e non prima di sei mesi dalla fine del lavoro.

Il proprietario dovrà dichiarare per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale la fine dei lavori. Il rilascio del cer

tificato di abitabilità è subordinato alla ispezione dell'Ufficiale sanitario richiesto dall'art. 221 del T.U. leggi sanitarie R.D. 27/7/1954 n. 1265 ed al pagamento di tutte le somme dovute per tasse, imposte di qualsiasi genere inerenti la costruzione.

G A P O III°

UBICAZIONE E VOLUMI DEI FABBRICATI

Art. 12

Zonizzazione

Agli effetti del presente regolamento il territorio Comunale si divide in quattro zone:

ZONA A- Comprende il centro urbano circoscritto dal perimetro delle mura castellane.

ZONA B- Aree di vincolo paesistico.

ZONA C- Tutte le aree non comprese nelle zone A e B, comprese anche le borgate e costituiscono la nuova zona di espansione.

ZONA D- Aree intensive segnate a tratti rossi sul piano indicatore del Comune.

Le disposizioni del presente regolamento s'intendono applicate alle varie zone secondo quanto segue:

Art. 13

Distacchi dal file stradale

La sagoma degli edifici nella sezione in senso normale alle strade deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale al livello del marciapiede e per ordinata $3/2$ della larghezza stessa fino ad un massimo di metri 21 nella zona A e $3/2$ fino al massimo di 16 metri nella zona C. Nelle vie o nelle immediate vicinanze della zona paesistica tali massimi sono rispettivamente ridotti a m. 15 per la zona A e 12 per la zona C, sempre però che la via o piazza abbiano una sezione non minore di ml. 7.00. Per le vie di sezione nelle zone o vie predette minori di altezze massime sono rispettivamente di metri 15 e 12 e le ordinate relative saranno $5/3$ della larghezza.

Le altezze vengono misurate dal marciapiede alla gronda.

Qualora il proprietario di un'area o di un edificio costituisca una servitù di non edificare per tutta la fronte

dell'immobile può elevare la sua costruzione fino all'altezza permessa dalla sezione stradale aumentata dalla profondità di detta zona di servitù contenute nei massimi limiti prescritti.

Nelle strade in pendenza l'inclinata limite è tracciata in corrispondenza della sezione mediana dell'edificio.

Nelle vie di sezione minore di ml. 3.00 l'altezza massima è metri 5.00. Tali norme valgono anche per tutte le strade private.

Per i fabbricati industriali e per gli edifici scolastici come pure per gli edifici privati che dovessero sorgere in prossimità di scuole esistenti si impone un distacco minimo di 14 ml. nella zona C.

L'altezza dei fabbricati accessori consentiti nella zona C. non deve sorpassare i metri 4.00 in gronda.

Quando in tutti gli edifici pubblici o di pubblica utilità, udito il parere delle autorità preposte alla Sanità Pubblica può essere autorizzata un'altezza maggiore di quelle consentite dagli articoli precedenti.

Nella zona D. l'altezza massima media consentita è di ml. 21.00.

Art. 14

Arretramento dai fili stradali.

Nella zona A l'arretramento dal filo stradale può essere autorizzato per un minimo di metri 2,50 purchè si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a)- Quando, mediante convenzione regolarmente trascritta con i proprietari delle aree confinanti lo stesso arretramento venga assicurato per tutta la parte del lotto degli edifici connessi tra due strade.
- b)- Quando mediante convenzione come sopra le pareti cieche ai lati che si affacciano sulla zona arretrata siano convenientemente sistemate e decorate con soluzione architettonica unitaria. L'area libera risultante dall'arretramento dovrà essere sistemata a giardino.

Nelle zone C. e D. l'arretramento dal filo stradale è obbligatorio. Esso non potrà essere inferiore ai metri 4.00 dall'allineamento stradale?

Accessorie

La zona A manterrà il suo carattere intensivo tuttavia sarà permesso nel caso di area libera contigua ad altra libera, che si possa costruire a distanza dal confine lasciando una zona libera larga non meno di 300 metri sempre che tra i proprietari delle aree contigue sia stata stipulata una convenzione, debitamente trascritta, per la costruzione di servitù. Tale atto dovrà garantire una distanza non minore di metri 6.00 tra i due edifici vicini. È vietata la costruzione di zone libere quando queste facilitino la vista di spazi e volumi interni indecorosi. I distacchi contigui suddetti potranno avere inizio sia al piano terreno sia ai piani superiori purchè non risultino sfalzati, ma sempre omologati ad ogni piano. La zona C avrà invece un carattere semi estensivo e tutte le costruzioni saranno completamente isolate. Ogni edificio dovrà avere il carattere di una unità architettonica anche quando si tratti di case abbinata o di casette a schiera.

Saranno consentite in queste zone piccole costruzioni accessorie erigibili anche a confine ad un solo piano fuori terra una per ogni unità architettonica. La superficie coperta di queste costruzioni accessorie non sarà mai superiore a mq. 50.

Queste non potranno mai essere adibite ad abitazioni, ma solo a magazzini, autorimesse e botteghe.

Nella zona sono ammesse le fabbriche addossate.

Art. 16

Distacchi dei monumenti

In tutte le zone quando si tratta di edifici confinanti con aree o edifici di carattere storico e monumentale i distacchi saranno stabiliti dalla Sovrintendenza all'Arte medievale e moderna in accordo con il Sindaco.

Art. 17

Cortili

Nella zona A sono permessi cortili chiusi, pensili o no di superficie non minore ai metri quadrati 50 e di lato non inferiore a metri 7.00. Verso i cortili possono trovar luogo anche camere da letto. L'area dei cortili non deve superare $\frac{1}{5}$ della somma della superficie dei muri.

Nella zona C. i cortili sono proibiti.

In tutte due le zone sono permesse le chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, latrine, bagni, corridoi esclusa ogni altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni. Ogni chiostrina dovrà avere un'area libera uguale almeno ad un diciottesimo della somma delle superfici dei muri che la limitano, e la normale misurata tra la finestra ed il muro opposto dovrà, essere almeno di metri 3.00, se la chiostrina non supera i metri 12.00 di altezza, di metri 3,50 se la chiostrina è compresa tra i metri 12.00 e 18.00 e di metri 4.00 se supera i 18.00 metri.

Nella chiostrina non sono permessi balconi. Nei cortili può essere concessa solo la costruzione di balconi purchè l'area dei balconi stessi sia computata in più del minimo di 50 metri quadri.

Nella zona D sono permessi i cortili chiusi pensili o no, di superficie non minore di metri quadri 70 e di lato non inferiore a ml. 8. In essi potranno trovare luoghi anche camere da letto.

C A P O I V O

NORME IGIENICHE

Art. 18

Leggi da rispettare

Oltre le norme tecniche in vigore e quelle di cui al R.D.L. 22/11/1937 n.2105 per le località di 2^a categoria colpite dal terremoto dovranno essere osservate le prescrizioni stabilite dal T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/34 n.1265 e quelle del regolamento locale d'igiene.

I terrazzi quando ricoprono vani abitabili dovranno avere una camera d'aria di cm.40 ed essere costituiti in conglomerati leggeri di spessore di conveniente.

Art. 19

Termocobbenze delle strutture

I muri di ambito dovranno avere uno spessore minimo di cm. 40. Sono permessi muri a celle di aria con qualsiasi materiale atto a garantire una perfetta termocobbenza.

I terrazzi quando ricoprono vani abitabili dovranno avere una camera d'aria di cm.40 ed essere costituiti in conglomerati leggeri di spessore conveniente.

Per tutti gli ambienti ad uso di abitazione è prescritto il soffitto.

Art. 20

Igrecobenza nei seminterrati e nei piani sotto le coperture

Agli spiccati dei muri dovrà applicarsi una stratificazione asfaltica di 8 m/m di spessore a meno che gli stessi muri non vengano poggiati su cordoli in calcestruzzo cementizio di spessore non minore di cm.20.

I terrazzi delle zone abitabili saranno impermeabilizzati con due strati di asfalto a caldo di 8 m/m di spessore ognuno, oppure con triplice strato di fogli di alluminio alternati con battute asfaltiche.

I pavimenti al piano terreno dovranno poggiare su vespaio dello spessore di 25 cm. sul piano di campagna.

Sarà concessa l'abitabilità di vani seminterrati sempre che sovrastino per la metà il marciapiede o il cortile e purchè siano muniti di intercapedine, intorno ai muri esterni o comunque a contatto col terrapieno, larga non meno di 50 cm. per tutta la parte di altezza del vano interrato, munita di fognolo a scolo perfetto.

Le finestre dai seminterrati non saranno di superficie inferiore a $\frac{1}{8}$ della superficie del vano.

Art. 21

Capacità ed aereazione dei vani

L'Altezza minima dei piani è la seguente:

Abitazione nei piani seminterrati	luce netta tra soffitte e pavimento	metri 3,20
Abitazione piano terreno fino al III° piano comprese	" " "	3,00
Abitazione oltre il III° piano	" " "	2,80
Negozii o laboratori piano seminterrato o terreno	" " "	3,00

Ogni camera da letto dovrà avere un volume di aria non minore di 30 mc.

Ogni unità di abitazione o costruzione accessoria dovrà avere un minimo di due canne di fumarie o di aereazione la cui sezione non sarà inferiore al mq.0,04 ciascuna.

Ogni unità di abitazione, bottega o garage dovrà avere la doppia esposizione con aperture adeguate possibilmente diametralmente opposte. Non sono permesse scale senza finestre verso l'interno. Non sono permessi corridoi e disimpegni di lunghezza superiore agli 8 metri se non sono muniti di finestre verso l'interno, nelle case di abitazione.

Le scale dovranno essere munite d'infissi mobili anche se in parte soltanto.

Non sono permesse botole o condotti per convogliamento dei rifiuti.

C A P O V°

NORME PER OPERE ESTERNE NEI FABBRICATI

Art. 22

Estetica

Le fronti degli edifici prospettanti o in vista nelle pubbliche vie o piazze debbono recare un minimo di decoro edilizio tanto nelle masse come nei dettagli, tanto per i materiali come per le tinteggiature.

Il Sindaco ha facoltà di prescrivere volumi architettonici analoghi ed in armonia di quelli degli edifici circostanti per le costruzioni prospettanti su vie o piazze importanti.

I muri divisorii dovranno ~~essere~~ recare, cancellate o transenne o finestrali atti a mettere in vista la vegetazione interna.

Prima di dar luogo all'esecuzione di tinteggiature nei muri come nei vecchi edifici e prima di applicare intonaci colorati gli interessati dovranno eseguire campioni sul posto e richiederne la approvazione scritta.

Art. 23

A g g e t t i

Sui muri fronteggianti il suolo pubblico sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a dodici centimetri dall'allineamento stradale, fino all'altezza di metri 2,20 dal marciapiede.
- b) Porte e persiane aprentesi all'esterno ad altezza inferiore a metri 2,20 dal piano di strada se la strada è con marciapiede, e metri 4,50 se la strada è senza marciapiede.

Art. 24

Balconi e corpi a sbalzo

I balconi ed i corpi a sbalzo non possono costruirsi ad altezza minore di metri 4,00 sopra il marciapiede e 4.50 sopra la strada priva di marciapiede.

Nelle vie con sezioni minori a metri 5.00.

Sono proibiti i balconi; ma saranno permessi solo peggolini con sporgenza non maggiore di 20 cm.

Nelle vie di maggior sezione saranno permessi balconi con sporgenze non superiori ad un decimo della larghezza stradale.

Saranno fatte eccezioni per balconi sporgenti su strade prospicienti le mura castellane i quali potranno raggiungere la sporgenza massima di metri 1.

Sono permessi balconi coperti e con pareti (tipo bow windows) semplici o multipli oppure costruzioni a sbalzo su filo del muro allo scopo di aumentare la superficie interna dei vani nella misura di $1/5$ della larghezza stradale limitatamente alle strade di sezione maggiore di metri 14.00, fino ad un massimo di metri 1.40. La lunghezza dei corpi a sbalzo non potrà sorpassare la metà della fronte su cui si erige.

Art. 25

Caratteristiche dei muri esterni

I muri esterni debbono essere rivestiti con pietre naturali o in cortina di mattoni per l'altezza non inferiore ad 1 metro dal marciapiede nelle vie comprese entro la cerchia delle mura castellane. Esternamente è permesso l'intonaco cementizio.

Art. 26

PLUVIALI

Le acque meteoriche debbono essere convogliate in apposite docce e con tubi verticali debbono essere condotte al suolo nella fognatura stradale. I tubi nella parte inferiore per l'altezza di metri 2.00 almeno debbono essere incamerati nei muri e non sporgere sul filo del muro stesse salveril caso in cui i tubi siano disposti in un angolo fermate da un avancorpo.

Art. 27

Numeri civici

vii ingressi sia su strade pubbliche che private debbono essere contrassegnate da targhette del tipo stabilite dal Sindaco e recanti il N. civico da esso determinato.

E' in facoltà del Sindaco far applicare sulle costruzioni le targhette con i nomi delle vie e piazze.

C A P O VI°

STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

Art. 28

Fondazioni e murature

Colore che dirigono o eseguono lavori di costruzione o di modificazione di fabbricati, debbono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, affinché i fabbricati stessi siano compiuti a regola d'arte, riescano solidi, rispondenti alle norme di sicurezza e d'igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore, ed atti alla loro rispettiva destinazione.

Debbano fra l'altro essere osservate le norme seguenti:

- a)- E' vietato costruire sul ciglio e al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici e franosi o comunque atti a scoscendere.
- b)- Le fondazioni, quando è possibile, debbono passare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piano orizzontale e denudata dai cappellaccio ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.
Quando ^{non} si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, eppure queste debbono essere costituite da una platea generale.
- c)- Le murature debbono essere secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, deve la muratura stessa essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1.50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistenti mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

d)- Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

e)- I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

f)- Le travi in ferro dei solai a voltine e tavoloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2.50. rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

g)- In tutti i fabbricati dovranno eseguirsi ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri, portanti cordoli di cemento armato per tutto lo spessore del muro con quattro tendini di ferro omogeneo del diametro minimo di m/m. 16 oppure con quattro tendini di acciaio semiduro del diametro di m/m. 14, oltre le staffe a legatura trasversale del diametro di m/m. 5 poste a distanza non inferiore a cm. 30.

h)- I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purchè, al distacco dal lavoro, siano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice o armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori e in particolare quelle portate dal Regio Decreto Legge 29 luglio 1933 n. 1213. Il Comune è indicato quale località sismica di 2.a categoria nell'elenco allegato al R.D.L. 22/11/1937 n. 2105, quindi dovranno osservarsi le norme particolari di cui agli 7 e seguenti di detto decreto.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistenti mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

d)- Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

e)- Le travi in ferro dei solai a voltine e tavoloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2.50. rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

f)- In tutti i fabbricati dovranno eseguirsi ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri, portanti cordoli di cemento armato per tutto lo spessore del muro con quattro tendini di ferro omogeneo del diametro minimo di m/m. 16 oppure con quattro tendini di acciaio semiduro del diametro di m/m. 14, oltre le staffe a legatura trasversale del diametro di m/m. 5 poste a distanza non inferiore a cm. 30.

g)- I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purchè, al distacco dal lavoro, siano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice o armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori e in particolare quelle portate dal Regio Decreto Legge 20 luglio 1933 n. 1213. Il Comune è indicato quale località sismica di 2.a categoria nell'elenco allegato al R.D.L. 22/11/1937 n. 2105, quindi dovranno osservarsi le norme particolari di cui agli 7 e seguenti di detto decreto.

Provvedimenti per costruzioni che minacciano pericolo.

Quando una casa, un muro o in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, il proprietario, i conduttori e gli inquilini sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune, e, nei casi di urgenza, provvedere ad un immediato sommario puntellamento.

L'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta notizia che un edificio o manufatto presenti pericolo o che un lavoro sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità, dopo un sommario accertamento indica al proprietario, ed a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate, il Sindaco in seguito a relazione dell'Ufficio Tecnico stesso, e salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, fa intimare al proprietario l'ordine di provvedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina.

C A P O VII°PREVENZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO.

Art. 30

S C A L E

Tutti gli edifici; debbono essere muniti di una scala per ogni 350 metri quadrati di area occupata. Ogni scala disimpegnerà indipendentemente tutti i piani.

E' vietato costruire scale in legno quando debbano servire due o più appartamenti.

Art. 31

F o c o l a i

Ogni focolaio o scaldabagno dovrà costruirsi senza impiego di legname ed essere munito di canna propria indipendente dalle altre da prolungarsi oltre la copertura.

Debbono essere costruite con tubazioni incombustibili e collocate a distanza non minore di 15 cm. dai travi e travicelli.

Art. 32

AUTORIMESSE

Le pareti ed il soffitto delle autorimesse debbono essere resistenti al fuoco e le porte metalliche. Ogni rimessa dovrà essere munita di una o più finestre verso l'esterno e provviste di canna di ventilazione di sez. non minore a metri quadrati 0,2

Art. 33

Impianti di spegnimento

Nei collegi, scuole, stabilimenti industriali debbono esistere impianti interni adeguati di spegnimento.

C A P O VIII°

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 34

Ponti di servizio

In tutti, i lavori che comunque interessino il suolo stradale si dovrà recingere il luogo destinato all'opera con un assite decente, tinteggiati a strisce bianche e nere alternate diagonale.

Tutti i materiali ed ordigni di costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell'interno del recinto.

I ripari e gli assiti debbono essere muniti di lanterna rossa accesa durante il periodo di illuminazione stradale.

Le impalcature munite di riparo fino all'altezza di 1 metro e di zeccolo di riparo aderente al tavolato di altezza non inferiore a centimetri 20.

Sono vietati ponti a sbalzo senza preventiva autorizzazione comunale.

Art. 35

Responsabilità degli esecutori.

Nonostante le precedenti disposizioni sui ponti di servizio la responsabilità circa la loro idoneità come di ogni altro mezzo di opera spetta sempre a coloro che curano l'esecuzione. Essi debbono porre la maggior cura per evitare ogni pericolo sia negli sterri, nelle sbadacchiamente dei tavi nelle armature delle volte, dei colai, nei relativi disarmi ed in genere in ogni dettaglio della

esecuzione dei lavori.

La sorveglianza del Comune non attenua in alcun modo la responsabilità dei diretti esecutori dei lavori.

Art. 36

Divieto di attingere alle pubbliche fontane.

Nessuno può servirsi per le costruzioni dell'acqua defluente dalle pubbliche fontanelle senza permesso del Comune.

C A P O IX

FABBRICATI ESISTENTI

Art. 37

Manutenzione

I proprietari sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti esterni ed interni anche riguardo alle vernici e sono anche obbligati a togliere le iscrizioni e gli inbrattamenti fatte anche da altri.

Il Comune può provvedere alle riparazioni necessarie a spese del proprietario quando questi regolarmente diffidato non provveda nei termini prefissigli.

Art. 38

Edifici di carattere storico-artistico.

Per gli edifici e le ville di carattere artistico e storico e per quelli per i quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art.5 della legge 20 Giugno 1909 n.364 sostituita dalla legge 1/6/1939 n.1089) l'esecuzione dei lavori sia all'esterno come all'interno è subordinata alla osservanza delle disposizioni di cui all'art.14 di detta legge 20/6/1909 N.364 e della legge 11/6/1922 N.778.Oggi vigono le leggi 1/6/1939 n.1089 e 29/6/1939 n.1497.

Art. 39

Ritrovamenti

Se nel corso dei lavori venissero alla luce costruzioni, opere, oggetti, materiali, grezzi o lavorati che rivestano pregio storico ed artistico ed archeologico, il proprietario dell'immobile, il direttore dei lavori stessi, il costruttore hanno l'obbligo di

farne denuncia a norma di legge, subito, senza indugio, al Sindaco ed alle altre competenti Autorità e di osservare successivamente le prescrizioni che verranno impartite dai medesimi.

Art. 40

Insegne, targhe e mostre

Per tutti gli affissi pubblicitari, è fatto obbligo di rispettare le architetture e le policromie esistenti.

Non sarà possibile ammettere ciò che in uno stesso edificio sorgano mostre, insegne, nicchie, o si applichino targhe, tabelle e qualunque altro oggetto reclamistico che non sia perfettamente consone al carattere decorativo e volumetrico dell'edificio e che differisca da altre opere consimili esistenti nell'edificio stesso.

Tale disposizione vale anche per eventuali lapidi commemorative, icone, supporti di stendardi, stemmi, stampe sacre o profane o politiche.

Art. 41

Edifici rurali

I gruppi colonici, zona C, potranno trovare luogo ove esiste un agro la cui superficie sia non minore di 4000 metri quadrati. Con la frase gruppo colonico s'intende l'abitazione del colono, le varie stalle per bovini, equini, ovini, suini e tutte le altre costruzioni inerenti l'agricoltura.

Le stalle bovine potranno trovar luogo nello stesso edificio di abitazione del colono, ma quelle per gli altri animali non potranno trovarsi altro che ad una distanza non minore di 10 metri dalla abitazione del colono stesso. Questa, come pure tutti gli altri edifici inerenti le aziende agricole non potranno trovar luogo altro che ad una distanza minima di 15 metri dalle altre eventuali case di abitazione.

Qualora una colonia esistente, o comunque da creare, dovesse ridursi ad una superficie minore di 4000 metri quadrati, si dovranno demolire le esistenti stalle dei suini o trasformarle per uso diverse.

Le concimaie dovranno essere murate e coperte secondo le norme del R.D. 1 Dicembre 1930 n. 1682 convertito in legge 25 Giugno 1931 n. 925.

Si richiamano per le aziende agricole come per quelle industriali l'osservanza delle norme particolari stabilite dal regolamento.

C A P O Xº

DISPOSIZIONI FINALI - SORVEGLIANZA

CONTRAVVENZIONI

Art. 42

Ad ogni miglior effetto si richiama, per le opere da compiersi sugli immobili dichiarati di importante interesse storico, archeologico ed artistico, l'osservanza della legge 20 Giugno 1909, n. 364, modificata dalla legge 23 Giugno 1912 n. 693, e del relativo regolamento, approvato con R.D. 30 Gennaio 1913, n. 363, e per le costruzioni e ricostruzioni di edifici in zone protette dalla legge 11 Giugno 1922 n. 795 per la tutela delle bellezze panoramiche, l'osservanza delle disposizioni della legge stessa.

Si richiama infine per le aziende industriali, commerciali e agricole, e per quanto ha riferimento ai loro edifici costruiti o costruiti, l'osservanza delle norme particolari stabilite dal regolamento per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 Aprile 1927 n. 530.

Art. 43

Il Sindaco e i suoi incaricati hanno libero accesso nei cantieri e nei fabbricati in costruzione e possono eseguire tutti gli accertamenti necessari per constatare l'osservanza o meno degli obblighi imposti dal presente e da altri regolamenti o da disposizioni di legge.

Art. 44

I contravventori alle norme previste dal presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dagli art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, testo unico 3 Marzo 1934 n. 363.

Consiglio Comunale di Castelfidardo

Sessione ~~straordinaria~~ Adunanza del 10/7/1953

in prima convocazione

PRESIDENZA Dante Mancini

ESTRATTO

DI

Deliberazione Consigliare

Data 10/7/1953

ATTO N.° 18

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO RE-
GOLAMENTO EDILIZIO.

L'anno millenovecento cinquantatre
addì 10 del mese di luglio nell'aula
consigliare della residenza municipale.

Premesso che con lettera d'invito N. 3260 in data
1 luglio 1953 notificata nei modi e nelle forme di legge è stato convocato il Consiglio Comunale di Castelfidardo per la data odierna alle ore 20,30 per trattare gli argomenti all'ordine del giorno della corrente sessione straordinaria.

Presiede il Sig. Dante Mancini
assiste il Segretario Capo titolare del Comune Sig. Stagi
Ugo.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 12
Consiglieri su N. 20 assegnati al Comune e su N. 20
consiglieri in carica.

P	A		P	A
	I	Ottavianelli Guido ..	I	Luchetti Giuseppe
I		Petromilli Alfredo	I	Garofoli Dante
I		Baldoni Alberto	I	Borsini Ido
I		Mercatali Manlio	I	Ruffini Dante
I		Serenelli Mameli	I	Cognini Gino
	I	Guidobaldi Guido	I	Carbonari Primo
I		Busilacchio Giuseppe	I	Brandoni Mario
I		Fabi Floro	I	Bontempi Sestilio
I		Mancini Dante	I	Piergiacomi Ubaldo
I		Magi Alfredo	I	Magi Luciano

Il numero dei Consiglieri è legale trattandosi di adunanza di I convocazione a termini dello art. 127 della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, N. 148.

Sono incaricati di verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Consiglieri Petromilli e Garofoli

Il Sindaco riferisce che con il continuo accrescere delle costruzioni che hanno, formato addirittura nuovi rioni si è resa da tempo necessaria l'adozione di un regolamento edilizio che rispondendo alle più moderne esigenze di urbanistica desse modo alla Amministrazione di disciplinare le costruzioni imponendo quei limiti e quei divieti necessari per ottenere simmetria e regolarità, nonché imporre quelle norme intese a garantire la viabilità della zona;-----

A questo proposito - come al Consiglio è noto - venne dato incarico all'architetto Sabbatini di Roma di predisporre un nuovo schema di regolamento edilizio nonché addirittura una pianta del centro urbano che tenesse conto della espansione edilizia e stradale del centro stesso;-----

Il nuovo regolamento che vi presentiamo è stato attentamente elaborato e costituisce una guida sicura per l'Amministrazione ed eviterà in avvenire quegli errori che purtroppo furono in passato commessi;-----

Chiedono la parola alcuni consiglieri che domandano schiarimenti. Risponde il Segretario ed il Capo Ufficio Tecnico Comunale;-----

Il Segretario dà lettura del regolamento specie nelle parti che variano quelle già esistenti;-----

Il Sindaco infine riepiloga la discussione ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento;-----

Il Consiglio

Udite le dichiarazioni del Sindaco; Esaminato lo schema del nuovo regolamento edilizio in relazione al vecchio regolamento vigente;---

Con voto unanime espresso per appello nominale al quale si associò il consigliere di minoranza;-----

D E L I B E R A

Approvare il nuovo regolamento edilizio composto di n°37 articoli in sostituzione del vecchio regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 30/11/1910 dalla G.P.A. in seduta 3/1/1911 N°861/II° e ratificato dal Ministero LL.PP. con decreto ministeriale 9/2/1911 N°330 /II°

Il nuovo regolamento avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della omologazione ministeriale.

Il presente processo verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termini di legge.

IL PRESIDENTE

fto D. Mancini

Il Consigliere Anziano

fto A. Petronilli

Il Segretario Capo del Comune

Fto Ugo Stagi

per copia conforme

Castelfidardo, li 13 luglio 1953

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Capo del Comune

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 12 luglio 1953 festivo ~~presente~~ senza reclami od opposizioni.

Castelfidardo, li 13 luglio 1953

Il Segretario Capo del Comune

PREFETTURA DI ANCONA